

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2625 del 22/05/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2706 del 22/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 intestata a LAVANDERIA PULILAMPO SRL per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, come successivamente aggiornata per ampliamento del fabbricato produttivo con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017 rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2017 con Atto Prot. Unione 23849;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A "SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- all'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO" il nulla osta condizionato;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 09/11/2022 e successiva integrazione del 15/11/2022, acquisite ai Prot. Unione 39232 e 40436 e da Arpae al PG/2022/0191285 del 21/11/2022, da **LAVANDERIA PULILAMPO SRL**, per la modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale succitata relativamente allo stabilimento adibito a lavanderia industriale di biancherie per attività del settore terziario sito nel Comune di Mercato Saraceno, via Rovereto n. 18/20, con riferimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi - nuovo titolo abilitativo;
- impatto acustico - modifica;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 42388 del 29/11/2022, acquisita al PG/2022/197140, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 44554 del 15/12/2022, acquisita al PG/2022/205670, formulata dal SUAP con contestuale richiesta integrazioni;

Vista la documentazione integrativa pervenuta il 13/01/2023 ed il 23/01/2023, acquisita ai Prot. Unione 1492 e 2976 e da Arpae al PG/2023/14406;

Visto che con nota PG/2023/41553 del 08/03/2023 Arpae SAC, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 07/03/2023, ha comunicato al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto che il SUAP con nota Prot. Unione 9740 del 14/03/2023, acquisita al PG/2023/46013, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/41553 del 08/03/2023 ed ha convocato, al fine dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, ai sensi dell'art. 14bis comma 6 della L. 241/90, una riunione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 23/03/2023 in modalità telematica, precisando altresì che "I termini

procedimentali di conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dalla data sopra indicata e per un periodo di 45 giorni”;

Visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona tenutasi in modalità telematica il 23/03/2023, così come riportati nel verbale trasmesso dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con nota Prot. Unione 10966 del 23/03/2023, acquisita al PG/2023/52394, di seguito riportati:

- *“la mancanza di conformità edilizia ed urbanistica del nuovo impianto a cippato in progetto determinerà la conclusione parzialmente negativa del procedimento; Per quanto attiene eventuali verifiche sulla compatibilità delle proposte di intervento edilizio con lo strumento urbanistico del Comune di Mercato Saraceno attuale o futuro si rimanda all’interlocuzione diretta con il Comune.*
- *la presentazione di documentazione conformativa come richiesta da ARPAE e dal Comune di Mercato Saraceno con riferimento all’impianto termico a Metano è presupposto necessario ai fini della valutazione dell’impianto per l’aspetto emissioni in atmosfera e per il conseguente rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale in variante sostanziale alla DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 come successivamente aggiornata”;*

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, in data 28/03/2023 ed in data 06/04/2023, acquisita da Arpae ai PG/2023/58446 e 66961;

Atteso che con la documentazione prodotta, la ditta ha inoltre rinunciato alla installazione, e quindi alla richiesta di autorizzazione, della centrale termica alimentata a biomassa (cippato);

Evidenziato che con nota Prot. Unione 13967 del 17/04/2023, acquisita al PG/2023/66961 del 17/04/2023, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti e della chiusura del procedimento, ha convocato la riunione della Conferenza dei Servizi, indetta con nota in data 14/03/2023 Prot. Unione 9740, con le modalità di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 4 maggio 2023 in modalità telematica;

Considerato che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 04/05/2023, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione integrativa di cui sopra, ha ritenuto superati i motivi ostativi ed ha espresso parere favorevole alla modifica della vigente A.U.A. con l'inserimento del nuovo titolo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla sola emissione ECG1 derivante dalla caldaia C1 (2,325 MW, a metano);

Dato atto che il Comune di Mercato Saraceno con nota Prot. Com.le 5101 del 05/05/2023, acquisita al PG/2023/79126, ha espresso il seguente parere con specifico riferimento al collaudo acustico presentato : *“(…) Viste le integrazioni pervenute in data 17/04/2023 prot. n. 4351 e precisamente il Collaudo Acustico presentato post Operam presentato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AUA Determinazione PGN 23849 del 01/06/2017; Visto il parere di Arpae PG/2023/77017 del 03/05/2023 pervenuto in data 04/05/2023 prot. n. 4994; Con la presente si esprime parere favorevole in ordine alla verifica del Collaudo Acustico in quanto rispondente ai punti 1 e 2 dell’Allegato B alla Det. AUA DET_AMB-2017-2721 del 29/05/2017.”;*

Visto che il Comune di Mercato Saraceno con nota Prot. Com.le 5338 del 10/05/2023, acquisita al PG/2023/82953, ha espresso il seguente parere acustico: *“In Riferimento all’istanza di modifica sostanziale all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 di cui all’oggetto presentata dalla ditta LAVANDERIA PULILAMPO s.r.l. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Rovereto n. 18/20 p.iva 03551630407 in data 15/11/2022 prot. n. 40436 pratica 36/AUA/2022; Viste le integrazioni pervenute in data 03/04/2023 prot. n. 3771 e 17/04/2023 prot. n. 4351; Visto il parere di Arpae PG/2023/77017 del 03/05/2023 pervenuto in data 04/05/2023 prot. n. 4994 in ordine al Collaudo Acustico; Preso atto che non ci sono significative modificazioni in ordine all’acustica si esprime parere favorevole; Si precisa inoltre che qualunque variazione all’attività, nel periodo di riferimento in cui viene espletata, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle emissioni sonore nell’ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all’Amministrazione Comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”;*

Viste le conclusioni istruttorie fornite in data 17/05/2023 dal responsabile dell'endoprocedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", ove viene proposta l'introduzione del nuovo titolo relativo alle emissioni in atmosfera prima non ricompreso nell'AUA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno,*

Via Rovereto n. 18/20." rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282 , **come segue:**

- **viene stralciato l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO";**
- **viene introdotto l'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016** ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAVANDERIA PULILAMPO SRL con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a lavanderia industriale sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Rovereto n. 18/20.*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 02/05/2016 con Atto Prot. Unione 18282, **come segue:**
 - **viene stralciato l'ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO";**
 - **viene introdotto l'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/05/2016 P.G.N. 18282, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2017-2721 del 29/05/2017, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/06/2017 P.G.N. 23849, relativa all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, al nulla-osta per quanto riguarda l'impatto acustico e senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto la ditta ha chiesto di ricomprendere anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., indicando le seguenti emissioni:

- emissione E1 derivante dalla centrale termica (2,1 MW, a cippato di legno) per la produzione del vapore necessario alla attività;
- emissione EGC1 derivante da una caldaia (2,325 MW, a metano) utilizzata come generatore di back-up da utilizzare in caso di guasto o fermo impianto del generatore a biomassa, o come integrazione al nuovo impianto, se necessario;
- emissioni da E2 a E7 derivanti da n. 6 essiccatoi per l'asciugatura della biancheria lavata;
- emissioni E8, E9, E10a e E10b derivanti da piegatrici e stiratrici industriali;
- emissione E11 derivante dalla espulsione di vapore acqueo proveniente dal serbatoio di ritorno della linea di condensa del vapore utilizzato nel ciclo produttivo.

Trattandosi di una prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive della Unione dei Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota P.G.N. 42388 del 29/11/2022 acquisita al protocollo PG/2022/197140, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Mercato Saraceno;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2022/197252 del 30/11/2022 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Mercato Saraceno di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2022/197247 del 30/11/22, e successivo aggiornamento PG/2023/25280 del 10/02/23, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota P.G.N. 2165 del 24/02/2023, acquisita al prot. di Arpae PG/2023/33439, il Comune di Mercato Saraceno - Settore Sviluppo e Gestione del Territorio ha trasmesso il proprio parere negativo in merito alla conformità urbanistico-edilizia di seguito riportato:

"In Riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 di cui all'oggetto presentata dalla ditta LAVANDERIA PULILAMPO s.r.l. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via Rovereto n. 18/20 p.iva 03551630407 in data 15/11/2022 prot. n. 40436 pratica 36/AUA/2022;

Preso atto che trattasi di Variante sostanziale alla AUA di cui alla Determinazione PGN n. 23849 del 01/06/2017;

Vista la Nostra richiesta integrazioni del 01/12/2022 prot. n. 14186 del 02/12/2022;

Vista la richiesta di valutazione sulla conformità urbanisto-edilizia pervenuta da ARPAE in data 30/11/2022 Pratica Sinadoc n. 37820/2022 e acclarata al prot. Comunale in data 02/12/2022 prot. n. 14130;

Vista la comunicazione di avvio al procedimento e sospensione dei termini dell'Unione dei Comuni Valle del Savio del 15/12/2022 PGN 44554;

Viste le integrazioni pervenute con nota del 26/01/2023 PGN 3707;

Con la presente si esprime parere negativo in quanto dalla documentazione prodotta si evince che l'impianto di generatore di calore di vapore a cippato da utilizzare nel processo produttivo, ricade in area non idonea alla sua installazione dal punto di vista urbanistico e precisamente zona a verde privato disciplinata dall'art. 3.13 delle Norme del RUE vigente, inoltre non sono state ottemperate le prescrizioni di cui alla Determinazione di AUA del 01/06/2017 PGN 23849;

Tutto ciò premesso e considerato non si procede con la richiesta di parere acustico ad Arpae in quanto, la nuova localizzazione dell'impianto potrebbe influire negativamente sul rispetto dei limiti acustici nei confronti dei ricettori sensibili presenti in loco".

Con nota PG/2023/23132 del 08/02/23 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda l'emissione E1, di seguito riportata:

"...omissis ...

Nuovo generatore di vapore a cippato (potenza termica 2.1 MWt)

Generatore di vapore per la produzione di 3.000 kg/h di vapore saturo, pressione di esercizio max 13,5 bar (con reintegro acqua a 80°C), potenzialità resa 2,1 MW, completo di bruciatore meccanico a griglia mobile con sistema di caricamento con una coclea inclinata e ventilatori per aria comburente primaria sottogriglia e secondaria sopra griglia con serrande manuali e automatiche per regolazione aria.

Il generatore di vapore sarà inoltre dotato di sistemi di estrazioni ceneri sopra e sotto griglia, quadro di comando PLC e di un sistema di abbattimento delle polveri costituito da un primo stadio con multiciclone ed un successivo stadio di rifinitura con filtro a maniche.

Considerazioni normative

Innanzitutto si concorda sulla valutazione espressa dalla ditta nel merito della classificazione delle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10a ed E10b

Queste emissioni sono riconducibili alle operazioni di essiccazione biancheria, stiratura e ricambio aria sono compresi nel punto 5 dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e smi che recita:

5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Una lettura piu' restrittiva che faccia riferimento al punto 4.2.9 dei Criteri Criaer non è applicabile in quanto, pare evidente che detti criteri facciano riferimento a lavorazioni eseguite in vena d'aria o comunque con emissione combinata dei fumi di combustione di un impianto termico, condizione non presente nel caso specifico nel quale il vapore necessario alla lavorazione è prodotto da impianti termici indipendenti.

EMISSIONE EGC1 IMPIANTO TERMICO A METANO 2.325 MWt (esistente)

La caldaia a vapore in oggetto ha una Pot. Termica al focolare pari a 2.325 kW ed è alimentata a gas metano e, a seguito della combustione, genera il vapore che viene distribuito tramite apposita rete di distribuzione, alle utenze/macchinari presenti all'interno dell'attività produttiva. Questo impianto costituirà in futuro l'impianto di riserva nella produzione del vapore necessario per le lavorazioni e funzionerà in alternativa al nuovo generatore di vapore a cippato di cui la ditta chiede l'autorizzazione all'installazione.

L' impianto termico denominato EGC1 è ad uso produttivo, fornisce vapore necessario per le attività svolte in azienda.

Stante la potenzialità termica nominale lo stesso è assoggettato al rispetto del limite di emissione indicato all'allegato parte III punto 1.3 del D.lgs. 152/06 "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi" visto quanto previsto all'art 271 comma 1 del citato decreto.

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO

PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI GASSOSI (GAS METANO E GAS NATURALE)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

Trattandosi di un nuovo medio impianto di combustione alimentato a gas naturale (o lo sia stato in passato), i limiti da applicare sono quelli individuati nella seguente tabella

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [3]	5 mg/Nm ³ [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	200 mg/Nm ³ [1]	200 mg/Nm ³ [1]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]	35 mg/Nm ³ [2] [3]
[1] 100 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas naturale. [2] 400 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm ³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.		

Nel caso specifico, stante l'alimentazione a metano, l'unico limite di emissione applicabile è quello relativo agli Ossidi di Azoto pari a 100 mg/Nmc.

In base alla legislazione vigente l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (Sistema Controllo Combustione). In base a quanto dichiarato dall'azienda l'impianto è dotato di un sistema di controllo della combustione automatico che permette la regolazione automatica del rapporto aria comburente/combustibile nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero (sonda lambda).

CARATTERISTICHE EMISSIONE EGC1	IMPIANTO TERMICO A METANO (2,325 MWt)
portata massima	6000 Nmc /h
altezza	7 m
durata	8 h/g
sezione	0,159 mq
impianto di abbattimento	non previsto
INQUINANTI	VALORI LIMITE
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nmc

frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale
-------------------------	----------------------

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti di emissione previsti per legge con obbligo di effettuare monitoraggio annuale per il parametro Ossidi di Azoto.

EMISSIONE E1 GENERATORE DI VAPORE A CIPPATO (2.1 MWt)

Si tratta di un Nuovo medio impianto di combustione alimentato a biomasse solide (cippato di legna) con potenzialità termica maggiore tra 1 e 5 MWt.

Dal punto di vista normativo si può fare riferimento al punto 4.2.14 dei Criteri Criaer che danno le seguenti indicazioni:

4.2.14 - PRODUZIONE DI CALORE, ENERGIA O VAPORE IN IMPIANTI TERMICI INSERITI IN UN CICLO PRODUTTIVO AVENTI POTENZIALITA' TERMICA INFERIORE A 50 MW E ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

a) I gas che si generano nella combustione devono, prima dello scarico in atmosfera, devono essere convogliati ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche riportate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	50
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	2000
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale) 50	
Monossido di carbonio	250
Acido cloridrico (espresso come HCl)	100

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 9 % nel caso di combustione di legno.

La visione delle caratteristiche dell'impianto di abbattimento del materiale particellare costituito da un filtro a maniche, evidenzia caratteristiche confacenti a quanto indicato nell'allegato 3 punto 3.4.5 degli stessi criteri (velocità di filtrazione pari a 0,017 m/s con tessuto caratterizzato da grammatura da 200 a 400 g/mq (nel caso specifico 700 g/mq).

Con riferimento agli allegati della DGR 22036/09 e 1769/10 si può fare riferimento al punto 4.38 che per gli impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt identifica i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nm ³)
Polveri totali	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Monossido di carbonio	150
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 30	
Acido cloridrico (espresso come HCl)	30

con un tenore di O₂ di riferimento pari all'11%.

In relazione alla normativa nazionale, l'emissione appare assoggettabile ai limiti di cui al punto 1.3 della parte 3 allegato 1 degli allegati al D.Lgs. 152/06 impianti nei quali sono utilizzate biomasse solide.

I limiti applicabili a detto impianto sono i seguenti:

Polveri: 50 mg/Nmc (per impianti con potenzialità termica tra 1 e 5 MWt al di fuori di territori che negli ultimi 3 anni hanno presentato almeno un superamento di uno dei limiti di qualità dell'aria) Polveri: 15 mg/Nmc (per impianti con potenzialità termica tra 1 e 5 MWt all'interno di territori che negli ultimi 3 anni hanno presentato almeno un superamento di uno dei limiti di qualità dell'aria) Carbonio Organico Totale (COT): 45 mg/Nmc

Monossido di Carbonio (CO): 375 mg/Nmc

Ossidi di Azoto (espressi come NO₂): 500 mg/Nmc (per impianti con potenzialità termica tra 1 e 5 MWt al di fuori di territori che negli ultimi 3 anni hanno presentato almeno un superamento di uno dei limiti di qualità dell'aria).

Ossidi di Azoto (espressi come NO₂): 300 mg/Nmc (per impianti con potenzialità termica tra 1 e 5 Mwt all'interno di territori che negli ultimi 3 anni hanno presentato almeno un superamento di uno dei limiti di qualità dell'aria).

Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂): non applicabile in base alla nota 6 della tabella che esclude il limite se l'alimentazione dell'impianto è esclusivamente a legna.

I valori sono riferiti ad un tenore di Ossigeno del 6%.

Si precisa che, ai sensi del punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicano i valori limite più restrittivi per i vari parametri individuati. I limiti previsti dal punto 4.38 sono stati ricalcolati rispetto al tenore di ossigeno di riferimento del 6%.

In base alla documentazione fornita dall'azienda l'impianto non risulta dotato di un Sistema di Controllo della Combustione come previsto dall'articolo 294 c.1 del DLgs 152/06 e smi. Questo aspetto costituisce un elemento ostativo per l'espressione di un parere positivo da parte dello scrivente Servizio.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	GENERATORE DI VAPORE A CIPPATO DI LEGNO (2.1 Mwt)
portata massima	11.500 Nmc /h
altezza	12 m
durata	15 h/g
sezione	0,283 mq
impianto di abbattimento	multiciclone + filtro a maniche
INQUINANTI	VALORI LIMITE
Polveri	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	300 mg/Nmc
Carbonio Organico Totale (espresso come C)	45 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	225 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	150 mg/Nmc
Acido Cloridrico	15 mg/Nmc

Conclusioni

A parere dello scrivente costituisce motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in relazione al punto di emissione E1 generatore di vapore a cippato l'assenza di un Sistema di Controllo della Combustione con le caratteristiche individuate nell'articolo 294 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, unitamente alla mancata indicazione della possibilità tecnica di poter dotare lo stesso impianto termici del SCC come previsto dal comma 1 dello stesso articolo.

Per quanto riguarda invece l'altra emissione EGC1 non sussistono motivi ostativi".

Con nota prot. protocollo n. 2023/0059340/P del 06.03.2023, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/40803 del 07/03/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso il proprio parere favorevole di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di parere ns prot. 2022/0313763/A del 21/11/2022, in merito alle emissioni in atmosfera a seguito di nuova installazione di generatore vapore a cippato nell'attività di lavorazione nello stabilimento sito in via in via Rovereto 18/20 Mercato Saraceno, viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta in oggetto in data 26/01/2023 ns prot. 023/0021603/A, considerata la distanza prevista dal punto di emissione rispetto alle residenze più prossime si esprime, per quanto di specifica competenza, parere favorevole.

Si osserva che a seguito del parere negativo espresso dal Comune di Mercato Saraceno in data 23/02/2022, nel caso in cui il punto di emissione subisse delle modifiche di localizzazione sarà necessaria una nuova valutazione da parte del DSP”.

Sulla base delle motivazioni contenute nel parere urbanistico-edilizio del Comune di Mercato Saraceno e della valutazione istruttoria negativa del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportati, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, non potesse essere accolta positivamente per la centrale termica alimentata a biomassa (cippato) di cui alla emissioni E1, dal momento che la stessa risulta posizionata in area non idonea alla sua installazione dal punto di vista urbanistico, non è dotata di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e non è stata dimostrata l'impossibilità tecnica dell'installazione di tale sistema, come richiesto dall'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/41553 del 08/03/23 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 07/03/2023, ha comunicato al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con nota prot. n. 9740 del 14/03/23 acquisita al protocollo PG/2023/46013 del 15/03/23, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/41553 del 08/03/23 ed ha anche convocato, al fine dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, ai sensi dell'art. 14bis comma 6 della L. 241/90, una riunione della Conferenza dei Servizi con le modalità di cui all'art. 14 ter della Legge 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 23/03/2023 in modalità telematica, precisando altresì che *“I termini procedurali di conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dalla data sopra indicata e per un periodo di 45 giorni”*;

Con nota PGN 10966 del 23/03/23, acquisita al protocollo PG/2023/52394 del 24/03/23, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90, tenutasi in modalità telematica il 23/03/2023, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

- *“la mancanza di conformità edilizia ed urbanistica del nuovo impianto a cippato in progetto determinerà la conclusione parzialmente negativa del procedimento; Per quanto attiene eventuali verifiche sulla compatibilità delle proposte di intervento edilizio con lo strumento urbanistico del Comune di Mercato Saraceno attuale o futuro si rimanda all'interlocuzione diretta con il Comune.*
- *la presentazione di documentazione conformativa come richiesta da Arpae e dal Comune di Mercato Saraceno con riferimento all'impianto termico a Metano è presupposto necessario ai fini della valutazione dell'impianto per l'aspetto emissioni in atmosfera e per il conseguente rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale in variante sostanziale alla DET-AMB-2016-1209 del 27/04/2016 come successivamente aggiornata”.*

Con la succitata nota di trasmissione del verbale il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ha altresì richiesto *“...la presentazione della documentazione conformativa come esplicitato nel verbale della Conferenza dei Servizi e nella nota di Arpae SAC. La documentazione conformativa dovrà essere presentata telematicamente a questo SUAP entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente in unica soluzione. Il termine del procedimento rimane sospeso fino all'integrazione completa o in assenza riprenderà a decorrere dalla scadenza del termine sopra assegnato”.*

La ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, a seguito di quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, nei termini di seguito indicati:

- 28/03/2023, trasmessa dal SUAP con nota PGN 12134 del 03/04/23, acquisita al prot. n. PG/2023/58446 del 03/04/23;
- 06/04/23, trasmessa dal SUAP con nota PGN 13967 del 17/04/23, acquisita al prot. n. PG/2023/66961 del 17/04/23;

con la quale si comunica:

- la rinuncia alla installazione, e quindi alla richiesta di autorizzazione, della centrale termica alimentata a biomassa (cippato) di cui alla emissioni E1;
- che a servizio dello stabilimento sarà quindi utilizzata la caldaia C1 (2,325 MW, a metano) da cui l'emissione EGC1;

- in merito all'adeguamento impiantistico ai sensi dell'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - che la caldaia a metano C1, contrariamente a quanto indicato nella documentazione precedente, "*....non è dotata di sistema di controllo della combustione con sonda lambda e analizzatore in continuo dell'ossigeno libero*";
 - l'impegno a "*....sostituire il bruciatore esistente con un nuovo bruciatore monoblocco per gas metano, LOW NOx a modulazione di fiamma dotato di un sistema di controllo della combustione automatico che permette la regolazione automatica del rapporto aria comburente/combustibile, con regolazione a camma elettronica e sonda O₂*".

Con la succitata nota PGN 13967 del 17/04/23, acquisita al prot. n. PG/2023/66961 del 17/04/23, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti e della chiusura del procedimento, ha convocato la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, per il giorno giovedì 04/05/2023 in modalità telematica.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 04/05/2023, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta nella documentazione integrativa di cui sopra, ha espresso parere favorevole all'aggiornamento della vigente A.U.A., con l'inserimento del nuovo titolo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla sola emissione EGC1 derivante dalla caldaia C1 (2,325 MW, a metano) alle seguenti condizioni:

- l'emissione EGC1, derivante dalla caldaia C1 (2,325 MW, a metano), è autorizzata con i valori limite indicati nella relazione tecnica PG/2023/23132 del 08/02/23 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;
- in merito all'adeguamento impiantistico ai sensi dell'art. 294 commi 1 e 3-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si rileva che non è stata fornita documentazione riguardante il nuovo bruciatore e relativi sistemi di controllo della combustione; tenuto conto altresì dell'impegno dichiarato dalla ditta di sostituire il bruciatore, considerati gli aspetti tecnici e anche economici legati a tale intervento, si ritiene di concedere una proroga di 1 anno dal rilascio dell'A.U.A. per adeguare la caldaia C1 ai sensi del citato art. 294.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha inoltre svolto le seguenti valutazioni in merito ai monitoraggi a carico del gestore:

- la ditta ha esplicitamente dichiarato che la caldaia C1 (2,325 MW, a metano), da cui l'emissione EGC1, è stata messa in funzione in data 15/07/2019;
- considerato, pertanto, che la caldaia e relativa emissione sono già in esercizio, non si ritiene applicabile la procedura prevista al comma 6 dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si ritiene comunque di richiedere l'effettuazione dei tre monitoraggi, di solito previsti in fase di messa a regime delle emissioni successivamente alla messa in esercizio, all'emissione EGC1 entro 60 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'A.U.A.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e del Comune di Mercato Saraceno e delle conclusioni della Conferenza dei Servizi sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 09/11/2022 P.G.N. 39232, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E2 - MACCHINA 2 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E3 - MACCHINA 3 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E4 - MACCHINA 4 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E5 - MACCHINA 5 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E6 - MACCHINA 6 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA

EMISSIONE E7 - MACCHINA 7 PER ESSICCAZIONE BIANCHERIA
EMISSIONE E8 - MACCHINA 8 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E9 - MACCHINA 9 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E10A - MACCHINA 10 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E10B - MACCHINA 10 PER STIRATURA BIANCHERIA
EMISSIONE E11 - RITORNO DI CONDENSA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dallo stabilimento adibito a lavanderia industriale di biancherie per attività del settore terziario **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE EGC1 – CALDAIA A VAPORE C1 (2.325 kW, a metano)

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. Con riferimento alla caldaia a vapore C1 di cui alla **emissione EGC1**, **entro 1 anno** dalla data di rilascio della presente autorizzazione **dovrà essere installato** e poi mantenuto funzionante un **sistema di controllo della combustione** conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Preventivamente all'installazione **dovranno essere comunicate, nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13**, le caratteristiche tecniche del sistema di controllo della combustione che si intende adottare e le altre eventuali modifiche necessarie per adempiere a quanto sopra richiesto.
3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento dell'AUA la Ditta dovrà **effettuare almeno tre monitoraggi** della **emissione EGC1**, al fine di verificare il rispetto del valore limite per il parametro "Ossidi di azoto (espressi come NO₂)", nell'arco di un periodo di 10 giorni, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla Ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione EGC1** **con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere **allegati e puntati** i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
6. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della

autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

7. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso

e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.